

Clausole per la disciplina delle attività di trattamento poste in essere dal Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP, con sede legale in Corso d'Italia, 33 – 00198 Roma, e rappresentato ai fini del presente atto dal Delegato dal Titolare del trattamento, il Direttore Generale, Dott. Santo Darko Grillo (qui di seguito, "il **Titolare**" o "**Istituto**")

E

la società XXXX, con sede legale in XXXX, XXXXX n. XXX, (CAP XXXX), C.F./Partita Iva n. XXXXX, in persona del XXXX, Dott. xxx, nato a ____ (__) il _____ (qui di seguito, "il Responsabile del trattamento")

PREMESSO CHE

- l'INAPP, con Determina n. XXX del XXXXXXXXXXXXX, ha disposto l'affidamento a XXXXXXXXXXXXX del servizio di rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento dell'indagine: "INAPP-PLUS 2024 e 2026, per la cui realizzazione le Parti sottoscrivono il contratto (di seguito "Contratto"), di cui le presenti Clausole Contrattuali Privacy costituiscono allegato e parte integrante;
- dal 25 maggio 2018 è applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, avente ad oggetto la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito definito anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei dati**" o "**Regolamento UE**");
- dal 19 settembre 2018 è in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, decreto che ha apportato sostanziali modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "**Codice Privacy** e s.m.i.");
- ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n.1 del Regolamento e dell'art. 4 lett. b) del Codice Privacy e s.m.i. il **Dato personale** è: "*qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale*";
- **a norma dell'art. 4, paragrafo 1, n. 2** del Regolamento e dell'art. 4 lett. a) del Codice Privacy e s.m.i. per **Trattamento** si intende: "*qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati*";
- l'art. 4, paragrafo 1, n. 8 del Regolamento definisce il **Responsabile del trattamento** come: "*la persona fisica, la persona giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento*";
- l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento ed il relativo *Considerando 81* stabiliscono che: "*qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del **titolare del trattamento**, quest'ultimo **ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in***



atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

- *l'art. 28, paragrafi 3 e 9, del Regolamento impongono che i trattamenti di dati autorizzati al Responsabile: "siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri", stipulato in forma scritta o in formato elettronico, **"che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"**;*
- *l'INAPP ha verificato che il "Responsabile del Trattamento" possa soddisfare i requisiti generali, di sicurezza, funzionali e tecnologici e che, in particolare, possiede competenze e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità di trattamento, alle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei diritti degli interessati, e ne monitora il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali (inclusi i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati e dell'EDPB).*

Tutto quanto ciò premesso, con le presenti Clausole, ad integrazione del Contratto sottoscritto per la fornitura del servizio di cui trattasi, di cui le stesse formano parte integrante e sostanziale, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

I. Oggetto

Le presenti Clausole definiscono le modalità con le quali il Responsabile del trattamento debba effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali per conto di INAPP rese necessarie in attuazione del Contratto sottoscritto per la fornitura del servizio ricerche di mercato: realizzazione di due focus group sul tema del lavoro in piattaforma digitale.

Per le ragioni sopra espresse, con le presenti Clausole INAPP designa XXXXXXXXXXXXXXXX, che accetta, quale Responsabile del trattamento dei dati trattati per conto del Titolare in esecuzione del Contratto.

Il Responsabile, accettando la designazione, conferma in particolare l'assunzione delle responsabilità di cui alla normativa di riferimento, nonché la sua diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume, in relazione a quanto disposto dal Regolamento UE e dal Codice Privacy, e si impegna a mettere in atto, aggiornare allo stato della conoscenza tecnica, testare e revisionare e mantenere misure tecniche e organizzative adeguate al pieno rispetto sia delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali sotto il profilo della sicurezza, sia delle particolari istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Le Parti, nel quadro delle loro relazioni contrattuali, si impegnano a rispettare la normativa europea e nazionale applicabile al trattamento dei dati personali indicata in Premessa.

II. Descrizione delle attività del Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare, per conto di INAPP, i dati personali strettamente necessari alla attuazione del Contratto, di cui INAPP è titolare del trattamento, e in particolare:

Dati personali comuni ex art 4 GDPR, Categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR (c.d. "dati sensibili") in riferimento a: collocamento ai sensi della L. 68/99, problemi e stato di salute, riduzione di autonomia, assunzione farmaci

Categorie interessate: giovani tra i 18 e i 29 anni (occupati, in cerca di occupazione, studenti e inattivi), le donne tra i 18 e 39 anni (attive e inattive), la popolazione in età compresa tra 50 e 74 (attivi e inattivi), tutti gli in cerca di occupazione e gli occupati tra i 18 e i 74 anni. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per la fruizione, da parte dell'INAPP, dei Servizi sopra indicati.



La finalità del trattamento che si autorizza è esclusivamente correlata alla realizzazione del Servizio sopra richiamato ed è connessa alla realizzazione dell'indagine statistica PLUS, annualità 2024 e 2026, inserita nel PSN e funzionale alle esigenze conoscitive dei policy maker e degli operatori dei Servizi per il lavoro.

L'indagine, di natura statistica e campionaria, condotta con tecnica CATI, è volta alla rilevazione, dal lato dell'offerta di lavoro, delle caratteristiche della popolazione in ordine agli aspetti legati al lavoro, anche al fine di cogliere i tratti dei profondi mutamenti socio-economici. L'indagine è condotta su un campione di 45.000 unità, rappresentativo della popolazione italiana residente.

III. Durata del trattamento

La durata del trattamento dei dati e delle relative funzioni del Responsabile coincidono, salvo diverse disposizioni scritte intervenute tra le parti, alla durata del Contratto.

La nomina a Responsabile del trattamento, pertanto, avrà efficacia a decorrere dalla data di stipula del Contratto e fintanto che sia in essere il Contratto stesso, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le Parti venisse meno o perdessero efficacia per qualsiasi motivo, anche le presenti Clausole verranno automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati per conto del Titolare.

Al termine del Contratto o in caso di cessazione per qualsiasi motivo del Contratto stesso, il Responsabile si obbliga a cancellare i dati personali di cui sia venuto a conoscenza e a far sì che i dati siano eliminati dai propri archivi laddove siano stati ivi salvati e documentarne per iscritto l'avvenuta cancellazione anche mediante distruzione.

IV. Obblighi del Responsabile del trattamento di fronte al Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

1. Trattare i dati **solo per le finalità** sopra specificate legate all'attuazione del Contratto.
2. Trattare i dati **conformemente alle istruzioni** del Titolare del trattamento e negli eventuali ed ulteriori documenti e/o procedure che si rendessero necessarie al fine di garantire un livello di sicurezza dei trattamenti costantemente adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli Interessati. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE o di altre normative europee o nazionali relative alla protezione dei dati, **deve informare immediatamente** il Titolare.
3. Garantire **la riservatezza** dei dati personali trattati nell'esecuzione del Contratto, in quanto informazioni riservate nella titolarità dell'INAPP. In virtù di tale obbligo, il Responsabile del trattamento:
 - a) non dovrà in alcun caso comunicare i dati a terzi, a meno che ciò non sia necessario per l'assolvimento di un obbligo di legge, previa comunicazione al Titolare;
 - b) non dovrà in alcun modo trasferire dati personali verso Paesi terzi (extra UE) o non appartenenti allo Spazio Economico Europeo oppure ad un'organizzazione internazionale. Fuori dai predetti casi e fatto salvo il trasferimento ad ulteriori Responsabili del trattamento autorizzati dal Titolare, il Responsabile è tenuto a chiedere specifica autorizzazione ad INAPP nel caso in cui riceva richiesta o intimazione di comunicare informazioni personali o inerenti alle operazioni di trattamento regolato nelle presenti Clausole (da parte di una pubblica autorità o da parte dell'autorità giudiziaria).
4. Garantire, prima di iniziare qualsiasi attività di trattamento di dati personali, che le **persone autorizzate/incaricate** a trattare tali dati ed espressamente individuate da [xxxxxxxxxxxxxxxx],, come da comunicazione appositamente trasmessa ad INAPP dalla medesima società, in virtù delle presenti Clausole:
 - a) si impegnino a rispettare **la riservatezza** o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza, ivi compreso il rispetto delle ulteriori istruzioni ricevute ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento UE e dell'art. 2 *quaterdecies* del Codice Privacy;



b) si impegnino al rispetto delle **istruzioni impartite** dal Responsabile che abbiano previamente individuato e circoscritto l'ambito di trattamento agli stessi consentito, conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare ai fini dell'attuazione del Contratto;

c) ricevano un'adeguata **formazione** in materia di protezione dei dati personali e dimostrando, conformemente all'Accountability impostagli dal Regolamento UE, l'effettiva acquisizione e consapevolezza delle regole e istruzioni fornite, anche mediante questionari di verifica al personale, test e simulazioni.

5. Rispettare i principi della **protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati** (privacy by design) e della protezione dei dati **per impostazione predefinita** (privacy by default) indicati dall'art. 25 del Regolamento UE, comunicando al Titolare le soluzioni individuate e adottate per rispettare tali principi, anche sulla base dei progressi tecnici e tecnologici in relazione alle conoscenze acquisite nel proprio ambito di competenza.

6. Astenersi dal ricorrere ad ulteriori Responsabili o sub-responsabili del trattamento per gestire in tutto o in parte le attività di trattamento dei dati oggetto del Contratto sottoscritto con l'INAPP senza previa e specifica autorizzazione scritta da parte del Titolare.

7. Esercizio dei diritti delle persone interessate

Per quanto possibile e ove applicabile, il Responsabile del trattamento deve **assistere il Titolare** del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi e nel dar seguito alle domande aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti delle persone interessate: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata.

Qualora le persone interessate esercitino tale/i diritto/i presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi, entro 24 ore dal ricevimento della stessa, deve inoltrarla/e a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC istituzionale del Titolare: protocolloinapp@pec.it e, per conoscenza, all'indirizzo e-mail del Responsabile della Protezione dei dati dell'Inapp: res.pro@inapp.gov.it.

8. Notifica della violazione di dati a carattere personale

Il Responsabile del trattamento, dopo esserne venuto a conoscenza, nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 33 del Regolamento UE, si impegna ad informare senza ingiustificato ritardo il Titolare di eventuali violazioni di dati personali e a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa applicabile.

Tale informativa al Titolare è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere allo stesso, se necessario, di notificare questa violazione all'autorità Garante per la privacy.

Il Responsabile del trattamento si impegna, altresì, a mettere repentinamente in atto, anche autonomamente, le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione idonee a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e/o la propagazione di *data breach*, nonché a promuovere immediate azioni correttive e manutentive per assicurare il ripristino dello *status quo ante* o evitare il prodursi di eventuali effetti dannosi.

9. Assistenza del Responsabile del trattamento nell'attuazione degli obblighi del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento, ove applicabile, assiste il Titolare del trattamento nella realizzazione di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (c.d. "DPIA"), conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nell'eventuale consultazione preventiva dell'autorità di controllo, prevista dall'articolo 36 del Regolamento UE.



10. Misure di sicurezza

Il Responsabile del trattamento, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna a adottare idonee e adeguate misure necessarie ai fini della sicurezza dei dati personali ai sensi **degli articoli 32 e 89** (ove applicabile) **del Regolamento UE**, ivi compresi, fra gli altri:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, qualora necessarie in base al rischio rilevato;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, comunicando all'INAPP le soluzioni individuate e adottate per rispettare tale obbligo.

Il Responsabile del Trattamento, inoltre, si obbliga a:

- e) evidenziare al Titolare le situazioni che richiedono misure di sicurezza aggiuntive a quelle indicate nel punto precedente, suggerendo l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza in modo da ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta, allo scopo di consentire al committente di custodire e controllare i dati anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento;
- f) adottare, qualora il trattamento dei dati venga effettuato all'interno di ubicazioni dell'INAPP, le medesime misure di sicurezza disposte dal Titolare per i propri dipendenti;
- g) adottare, qualora il trattamento dei dati venga effettuato al di fuori delle ubicazioni dell'INAPP, preventive misure di sicurezza che si rivelino adeguate ad evitare i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. In ogni caso, tali misure di sicurezza non dovranno essere inferiori a quelle prescritte da Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dati personali trattati per la realizzazione del Contratto, nonché alle ulteriori misure di sicurezza disposte da [xxxxxxxxxxxxxxxx] per i propri dipendenti.

11. Individuazione e designazione degli Amministratori di Sistema

Il Responsabile del trattamento, nell'ambito della propria organizzazione, ove applicabile, si impegna ad individuare e designare uno o più persone fisiche che svolgono attività riconducibili alla mansione di Amministratori di sistema (di seguito "AdS"), in ottemperanza delle prescrizioni imposte dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) e dei suoi successivi ed eventuali adeguamenti e modifiche.

Il Responsabile del trattamento dovrà, in particolare:

- a) effettuare la designazione per atto scritto e su base individuale, che dovrà indicare, per ciascun soggetto, l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
- b) segnalare ad INAPP, qualora l'esecuzione del servizio lo richieda, la necessità di procedere analogamente, indicando i nominativi da designare all'interno dell'organizzazione del Titolare;
- c) documentare che l'attribuzione delle funzioni di AdS sia avvenuta previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza degli stessi;
- d) redigere un documento interno contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche designate AdS con la puntuale indicazione delle funzioni ad essi attribuite, che il Responsabile del trattamento si impegna a conservare e che deve essere immediatamente reso disponibile ad INAPP, su semplice



richiesta e ad ogni evenienza, ivi compresa l'ipotesi di accertamenti, ispezioni e verifiche da parte dell'Autorità Garante. Tale documento deve essere mantenuto costantemente aggiornato. In ogni caso, una copia del documento aggiornato deve essere inoltrata all'INAPP all'atto della sottoscrizione delle Clausole;

- e) comunicare al Titolare gli estremi identificativi di quegli AdS la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori. Ciò al fine di consentire ad INAPP di rendere nota o conoscibile l'identità di tali AdS nell'ambito della propria organizzazione, in relazione ai diversi servizi informatici a quali sono preposti. Ogni variazione successiva deve essere immediatamente comunicata al Titolare.
- f) adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici, oggetto del contratto, da parte di tutti i soggetti AdS che operano per conto del Titolare, da chiunque designati. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate. Tali registrazioni devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi;
- g) verificare, con cadenza almeno annuale, l'operato degli AdS in modo da controllare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalla normativa e dalla prassi dell'Autorità Garante vigente in materia. I risultati dell'attività di verifica dovranno essere resi disponibili all'INAPP.

12. Agevolazione delle verifiche del Titolare sull'operato del Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione di INAPP tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali e contribuire alle attività di revisione, comprese le verifiche realizzate dal Titolare, dal RPD o da un altro soggetto da questi incaricato, agevolandone l'attività di controllo.

13. Responsabile della protezione dei dati del Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento ha designato _____ telefono _____, email _____ pec _____, quale proprio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

È fatto specifico obbligo al Responsabile del Trattamento di prevedere nei provvedimenti di nomina del Responsabile per la protezione dei dati specifiche clausole che vincolino il proprio RPD a cooperare e collaborare con il Titolare, fungendo da punto di contatto su ogni questione connessa al trattamento.

Il Titolare e il Responsabile si obbligano rispettivamente a comunicare tempestivamente l'un l'altro i dati anagrafici e i recapiti di contatto aggiornati dei Responsabili della protezione dei dati.

14. Registro delle attività di trattamento

Il Responsabile del trattamento dichiara e si obbliga a **tenere per iscritto, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2 del Regolamento UE**, un registro che indichi tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono, in particolare:

- a) il nome ed i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali ulteriori Responsabili, nonché del proprio Responsabile della protezione dei dati se obbligatorio;
- b) le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati a carattere personale verso un paese terzo o ad una organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti previsti dall'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma del Regolamento UE, nonché i documenti che attestano l'esistenza di opportune garanzie;
- d) per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità:
 - la pseudonimizzazione e la numerazione dei dati a carattere personale;



- i mezzi che permettono di garantire la segretezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- i mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura che mira a testare, ad analizzare ed a valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento.

15. Documentazione

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare, dal suo Responsabile della protezione dei dati, o da un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni. Lo stato di adeguamento delle misure tecniche ed organizzative adottate in materia di protezione dei dati personali dovrà essere comunque attestato da idonea relazione, inoltrata su richiesta del Titolare.

V. Obblighi del Titolare del trattamento nei confronti del Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

1. fornire l'informativa di cui agli articoli 13-14 del Regolamento UE agli interessati;
2. documentare per iscritto tutte le ulteriori istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
3. vigilare, nel corso della durata del Contratto sul rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE, nonché dalla normativa complessivamente indicata in Premessa, da parte del Responsabile del trattamento;
4. supervisionare le attività di trattamento effettuate per dare esecuzione al Contratto, comprese le revisioni e le ispezioni, da parte del Responsabile del trattamento.

Luogo e data

Il Delegato dal Titolare del Trattamento

Direttore Generale INAPP

Dott. Santo Darko Grillo

Il Responsabile del Trattamento

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX